



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Verona, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di
Verona

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di
Verona

Al Sig. Direttore Generale della ULSS 9 Scaligera
Verona

Al Sig. Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici pubblici della provincia di
Verona

E, p.c.

al Sig. Presidente della Regione Veneto
Venezia

Oggetto: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19). DPCM del 4 marzo 2020.

L'attuale situazione di emergenza epidemiologica richiama la forte responsabilità delle amministrazioni di assicurare l'attuazione delle urgenti misure di gestione e contenimento, indicate dal Governo nelle ultime settimane, con l'adozione di un ampio e articolato sistema normativo costituito dal D.L. 23 febbraio n. 6 e dal D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e dai D.P.C.M., attualmente in vigore, del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

In particolare, nella Regione Veneto per la provincia di Verona si applicano le misure previste dall'art. 2 del decreto presidenziale del 1° marzo, ove più restrittive, cumulativamente con ogni altra misura indicata negli artt. 1 e 2 del successivo decreto.

Ciò premesso, atteso che è affidato per questa provincia allo scrivente il monitoraggio dell'attuazione da parte delle amministrazioni competenti delle suddette misure, si sottopongono all'attenzione delle SS.LL. alcuni aspetti di rilievo, stante la finalità primaria di tutela della salute pubblica perseguita.



Prefettura di Verona

Ufficio territoriale del Governo

Dal quadro normativo risultano individuate due linee di azione principali alle quali le amministrazioni e i cittadini sono chiamati a improntare i comportamenti, distinguendo tra quelli non consentiti e quelli consentiti con limitazioni e/o accorgimenti particolari.

Ne consegue che **sono sospesi**:

- i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi gli eventi culturali, ludici, sportivi e religiosi anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
- i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile.

Sono, invece, consentiti con limitazioni:

- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

- l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; vige, inoltre, il divieto di trasferta organizzata dei tifosi, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Relativamente al calcolo del distanziamento di precauzione, si ritiene di poter condividere il criterio proposto dalla ULSS 9 in base al quale per evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni dei locali aperti al pubblico e per rispettare la distanza di un metro tra una persona e l'altra, occorre costruire un cerchio attorno alla persona con raggio di un metro, con la conseguente

69



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

riduzione della capienza e con la precauzione di non incrocio nei percorsi e di percorsi obbligati con entrata e uscita e, se del caso, contingentati.

Per quanto riguarda le **amministrazioni pubbliche**, si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione e di informazione nell'ambito degli uffici adibiti al ricevimento del pubblico, curando che le ditte incaricate effettuino un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, che i locali abbiano una frequente areazione e che il personale mantenga la distanza adeguata con l'utenza. Per gli stessi utenti dovranno essere resi disponibili soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

In tale ottica e in aderenza alla disposizione di cui all'art. 2, lett. m), del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, si rappresenta che dovranno essere privilegiate le modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni o di incontri di coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Sarà del pari opportuno valutare di privilegiare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, come previsto dall'art. 1, comma primo, lett. n), del D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che qualsiasi provvedimento straordinario, da adottare sulla scorta della normativa vigente consolidata o in base alle recenti disposizioni emanate in occasione dell'emergenza, debba fondarsi rigorosamente su valutazioni medico-sanitarie che siano motivate su precise conoscenze scientifiche e provenienti dagli organismi competenti.

Per le **amministrazioni comunali** si rileva che, ex art. 35 del D.L. n. 9 del 2020, non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, ordinanze sindacali contingibili e urgenti volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si pongano in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione del virus; le misure adottate ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., pertanto, non devono travalicare le strette esigenze di carattere sanitario alle stesse sottese.

Si precisa altresì che non è compito dei Comuni, ma spetta agli operatori di sanità pubblica territorialmente competenti, svolgere le attività per la prescrizione della permanenza domiciliare dei soggetti interessati.

Si informa, infine, che per l'attuazione di quanto previsto dal citato art. 3 del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 è stata attivata presso questa Prefettura una **task force di monitoraggio** alla quale sarà possibile fare riferimento attraverso l'indirizzo di posta elettronica di seguito riportato: protcivile.pref_verona@interno.it.

Il Prefetto
(Cafagna)